

REGOLAMENTO (CE) N. 2386/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1994

recante adozione del bilancio di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti del settore delle carni suine per la campagna 1994/1995, nonché modifica del regolamento (CEE) n. 1725/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1725/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/94⁽⁴⁾, ha fissato per il periodo del 1° luglio al 30 settembre 1994, da un lato i quantitativi di prodotti del settore delle carni suine che, nel quadro del bilancio di approvvigionamento specifico, fruiscono dell'esonero del prelievo all'importazione diretta dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni originarie del resto della Comunità e, dall'altro, i quantitativi di animali riproduttori di razza pura originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo delle Azzorre e di Madera; che il bilancio è stato fissato per un periodo di tre mesi e limitatamente a 500 tonnellate, in attesa di informazioni complementari dello Stato membro;

considerando che in base a tali informazioni e per continuare a soddisfare il fabbisogno in prodotti del settore delle carni suine, è opportuno stabilire il bilancio previ-

sionale per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995 a 2 000 tonnellate complessive per l'intero periodo;

considerando che l'applicazione dei criteri di fissazione dell'aiuto comunitario all'attuale situazione dei mercati di questo settore, in particolare ai corsi e ai prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, induce a fissare l'aiuto all'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti del settore delle carni suine agli importi indicati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 1725/92 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 95.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 14.